



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)
e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (RICCARDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	12
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	16
Disegno di legge	»	20
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione con la Slovenia, firmato a Roma l'8 marzo 2000, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1865.

L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale.

L'Accordo si inserisce altresì nell'ottica di agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato.

L'articolo 1, dopo il Preambolo, esplicita la volontà delle due Parti di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione.

L'articolo 2 si propone di continuare a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione elementare, media e superiore, e le Università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti.

L'articolo 3 impegna ciascuna Parte a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e letteratura dell'altro Stato nelle proprie Università o negli altri Istituti di istruzione superiore, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le rispettive minoranze.

L'articolo 4 impegna ciascuna Parte ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Stato per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

L'articolo 5 promuove la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia favorendo le riunioni di esperti.

L'articolo 6 riguarda l'equipollenza dei diplomi, al momento regolata - fino all'entrata in vigore di nuove intese - dal Memorandum italo-sloveno sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici, fatto a Roma il 10 luglio 1995 e ratificato ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 103, e dal connesso accordo firmato con la ex-Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 febbraio 1983, reso esecutivo ai sensi della legge 13 dicembre 1984, n. 971 e l'impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni universitarie.

L'articolo 7 intende favorire la collaborazione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato.

L'articolo 8 impegna i due Paesi a favorire sul proprio territorio lo svolgimento di attività delle istituzioni culturali e degli istituti di Cultura dell'altro Paese. A tal fine, si favorirà l'apertura di istituti di Cultura e ci si impegna a favorirne l'avvio ed il funzionamento.

L'articolo 9 promuove lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato.

L'articolo 10 intende promuovere lo scambio di informazioni e documentazioni di rilievo nei settori della musica, danza, arti visive, teatro e cinema.

L'articolo 11 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi,

attraverso lo scambio di materiale ed esperti in questi settori e nel settore archeologico.

L'articolo 12 prevede la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali.

L'articolo 13 impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di opere d'arte e di altri beni culturali cercando possibilmente di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti.

L'articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù, facilitando gli scambi giovanili.

L'articolo 15 promuove la collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

L'articolo 16 prevede contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

L'articolo 17 impegna gli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia.

A tal fine è prevista l'istituzione di una sottocommissione Mista.

L'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte favorirà l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizza-

zione di programmi o degli scambi in conformità al presente Accordo.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocarsi attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi.

L'articolo 20 stabilisce che le disposizioni di cui al presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti derivanti da Convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi.

Eventuali controversie di interpretazione o attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.

L'articolo 21 indica che l'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia dello stesso. L'eventuale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo.

Lo stesso articolo indica, infine, che con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra i due Paesi l'Accordo culturale firmato il 3 dicembre 1960 con la ex-Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con la Slovenia in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2.

Per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese fra università, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le seguenti attività, i cui oneri sono così quantificati.

Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

4 docenti sloveni in Italia per visite di 8 giorni (euro 120,00 x 8 giorni x 4 persone) (MAE)	euro	3.840
---	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Slovenia 4 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 4 biglietti aerei Roma/Lubiana/Roma (euro 400,00 x 4 persone) (MIUR)	euro	1.600
--	------	-------

Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di accordi di cooperazione interuniversitaria con il seguente onere (MIUR)	euro	23.000
--	------	--------

Per l'erogazione di contributi ad istituzioni scolastiche straniere, finalizzati alla realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali di italiano (MAE)	euro	20.000
---	------	--------

Per la concessione di contributi ad istituzioni universitarie e culturali straniere per il finanziamento di corsi

di formazione ed aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano (MAE)	euro	20.000
		<u> </u>
Totale onere (articolo 2)		
di cui euro 43.840 sul bilancio del MAE		
ed euro 24.600 sul bilancio del MIUR	euro	68.440
		<u> </u>

Articolo 3.

Al fine di favorire le iniziative rivolte a migliorare la conoscenza del patrimonio linguistico e culturale dei due Paesi, si prevedono le seguenti attività così quantificate

Contributi ad istituzioni scolastiche slovene per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAE)	euro	40.000
Contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso università straniere (MAE)	euro	20.000
		<u> </u>
Totale onere (articolo 3)		
da iscrivere sul bilancio del MAE	euro	60.000
		<u> </u>

Articolo 4.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Slovenia, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 100 mensilità di borse di studio con i seguenti oneri:

Borsellino mensile (euro 775,00 x 100 mensilità): (MAE)	euro	77.500
		<u> </u>
Totale onere (articolo 4)		
da iscrivere sul bilancio del MAE	euro	77.500
		<u> </u>

Articolo 5.

Per quanto concerne l'articolo 5, da esso non discendono nuovi oneri poiché, come accade di prassi con gli altri Paesi con cui vigono analoghi Accordi, la collaborazione per l'analisi dei testi si svolgerà con modalità

telematiche e le pubbliche amministrazioni competenti si limiteranno a promuovere e favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (case editrici, autori, traduttori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali riunioni.

Articolo 7.

Per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Slovenia la traduzione e la pubblicazione del libro italiano (MAE)

euro 10.000

Totale onere (articolo 7)
da iscrivere sul bilancio del MAE

euro 10.000

Articolo 8.

Per quanto attiene all'articolo 8, si chiarisce che in territorio sloveno sono già operanti l'Istituto italiano di cultura e la sezione slovena del Comitato Dante Alighieri, nonché varie sezioni scolastiche, il cui funzionamento trova già copertura finanziaria sugli ordinari capitoli di bilancio del MAE.

Non è prevista, pertanto, la possibilità di aprire ulteriori istituzioni. Qualora si procedesse a nuove aperture, ai sensi della vigente legislazione, sarà necessario provvedere con appositi atti normativi che prevedano idonea copertura finanziaria.

Articolo 9.

Per l'allestimento di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi, si prevede un onere complessivo di

euro 10.000.

Totale onere (articolo 9)
da iscrivere sul bilancio del MAE

euro 10.000

Articolo 10.

Per sviluppare la cooperazione nei settori espositivo, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di (MAE)

euro 30.000

Totale onere (articolo 10)
da iscrivere sul bilancio del MAE

euro 30.000

Articolo 11.

Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevede di incrementare la collaborazione reciproca tra gli archivi, le biblioteche e i musei, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, con gli oneri di seguito indicati:

Spese di soggiorno per 1 archivista straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni)

euro 960

Spese di viaggio per 1 archivista italiano (Roma/Lubiana/Roma)

euro 400

Spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni)

euro 960

Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (Roma/Lubiana/Roma)

euro 400

Spese di soggiorno per 1 museologo straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni)

euro 960

Spese di viaggio per 1 museologo italiano (Roma/Lubiana/Roma)

euro 400

Spese di soggiorno per 1 archeologo straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni)

euro 960

Spese di viaggio per 1 archeologo italiano (Roma/Lubiana/Roma)

euro 400

Totale onere (articolo 11)
da iscrivere sul bilancio del MBAC

euro 5.440

Articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 12, esso non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Articolo 13.

Per quanto concerne l'articolo 13, esso non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere, d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni.

Articolo 14.

Contributo per promuovere lo scambio di informazioni, esperienze e scambi nel settore della gioventù: (MAE)	euro	5.000
Contributi per la realizzazione di progetti, predisposti dagli Enti e associazioni in base al programma concordato (MAE)	euro	20.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 14) da iscrivere sul bilancio del MAE	euro	25.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 15.

Relativamente a tale previsione, le pubbliche amministrazioni competenti si limiteranno a promuovere e favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative.

Articolo 17.

Per intensificare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mirata alla conservazione dell'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e slovena in Italia, si prevede l'istituzione di una Sottocommissione mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Slovenia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Lubiana di 4 funzionari dell'area della dirigenza, dei quali 2 del Ministero degli affari esteri e 2

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 4 giorni con i seguenti oneri (un solo incontro nel corso dell'anno 2014):

Spese di viaggio per 4 biglietti Roma/Lubiana/Roma (euro 400,00 x 4 persone)	euro	1.600
Spese di pernottamento (euro 100,00 x 4 giorni x 4 persone)	euro	1.600
Spese di vitto (euro 60,00 x 4 giorni x 4 persone)	euro	960
		<hr/>
Totale onere articolo 17 (solo per l'anno 2014) dei quali euro 2.080 da iscrivere sul bilancio del MAE ed euro 2.080 da iscrivere sul bilancio del MIUR	euro	4.160
		<hr/> <hr/>

Articolo 19.

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i Programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia ed in Slovenia.

Nell'ipotesi dell'invio a Lubiana di 4 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 2 del MAE, 1 del MIBAC e 1 del MIUR per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (un solo incontro nel corso dell'anno 2014):

Spese di viaggio per 4 biglietti Roma/Lubiana/Roma (euro 400,00 x 4 persone)	euro	1.600
Spese di pernottamento (euro 100,00 x 4 giorni x 4 persone)	euro	1.600
Spese di vitto (euro 60,00 x 4 giorni x 4 persone)	euro	960
		<hr/>
Totale onere articolo 19 (solo per l'anno 2014) dei quali 2.080 euro da iscrivere sul bilancio del MAE 1.040 euro da iscrivere sul bilancio del MIBAC e 1.040 euro da iscrivere sul bilancio del MIUR	euro	4.160
		<hr/> <hr/>

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 24.600,00 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 27.720,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 5.440,00 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 6.480,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 256.340,00 per gli anni 2012 e

2013 e per euro 260.500,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

Articolo	2012	2013	2014
Articolo 2	68.440,00	68.440,00	68.440,00
Articolo 3	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Articolo 4	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Articolo 7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Articolo 9	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Articolo 10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Articolo 11	5.440,00	5.440,00	5.440,00
Articolo 14	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Articolo 17	-	-	4.160,00
Articolo 19	-	-	4.160,00
TOTALE	286.380,00	286.380,00	294.700,00

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: i programmi «Cooperazione in materia culturale» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in europa e nel mondo» ed il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del MIUR, i programmi «Tutela dei beni archivistici», «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria», «Tutela dei beni archeologici» e «Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del MIBAC, il programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il presente intervento soddisfa l'esigenza di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra i due Paesi, anche nel quadro del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale. Esso si propone inoltre di agevolare le relazioni culturali tra le rispettive minoranze.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Slovenia, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. - CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III. - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Slovenia, l'Accordo del 1960.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione mista per la collaborazione in materia di cultura e di istruzione. Tale Commissione, da convocarsi attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti Programmi esecutivi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione del presente atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 ed entrato in vigore il 31 maggio 1963.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

Il nuovo Accordo, firmato a Roma l'8 marzo 2000, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce dei ben noti rivolgimenti storico-politici che hanno interessato la regione dei Balcani.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente a dicembre 1960) e di soddisfare l'esigenza di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione bilaterale nel campo della cultura e dell'istruzione, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le università e i centri culturali e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo generale è quello di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico, accademico, editoriale, la collaborazione nei settori del cinema e della radiotelevisione e dello sport e della gioventù, facilitando gli scambi giovanili. Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Slovenia, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai sensi dell'Accordo del 1960. Come parametro

di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento*

A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, agenzie stampa, organismi radiotelevisivi, centri e organismi di ricerca pubblici. Le iniziative previste nell'Accordo non prevedono, in linea di massima, il coinvolgimento di enti privati ad eccezione di due attività: l'organizzazione di corsi di formazione di italianisti locali e l'allestimento di eventi artistici che potrebbero essere affidate ad enti ed associazioni private.

SEZIONE 2. - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del sistema Paese e la Direzione generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali; per la parte slovena, principalmente il Ministero degli affari esteri; di concerto con altri competenti Dicasteri. Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma Esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3. - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'impegno assunto sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre, in assenza dell'Accordo non sarebbero facilitati gli scambi culturali tra i due Paesi come illustrato nella Sezione 1.

SEZIONE 4. - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti Accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di Intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazione in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze, che a sua volta riferirà senza ritardo alle Camere nel caso in cui si verificchino o siano in procinto di verificarsi degli scostamenti.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per cui è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito di un'apposita Commissione mista *ex* articolo 19 dell'Accordo.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità di scambio e di studio previste dall'Accordo.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse. In particolare, la Commissione mista di cui all'articolo 19 dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti Programmi esecutivi.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR*

L'Accordo in questione ha durata illimitata. Ognuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche (articolo 22). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, artistico, scolastico, accademico e sportivo, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 10.880 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 19.200 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 14, pari a euro 275.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia (in seguito denominate: "Parti contraenti")

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell'istruzione,

convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione e i rapporti tra i due Paesi,

considerando i principi dell'Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki, della Carta di Parigi per la nuova Europa e della Dichiarazione di Vienna del Consiglio d'Europa,

tenuto conto dell'importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare in ambito INCE, soprattutto in vista dell'ingresso a pieno titolo della Repubblica di Slovenia nell'Unione Europea,

convinti che, agevolando le relazioni culturali tra le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato,

desiderosi di contribuire con ciò ad uno sviluppo generale a favore della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia,

tenuto conto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 4 febbraio 1998, che regola la collaborazione tra i due Paesi nei suddetti settori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra i due Paesi.

Art. 2

Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede.

Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei in corso.

Art. 3

Ciascuna delle Parti contraenti continuerà a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università e negli altri Istituti di istruzione superiore, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.

Art. 4

Le Parti contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 5

Le Parti contraenti collaboreranno alle analisi dei testi di storia e geografia e favoriranno le riunioni degli esperti di entrambi i Paesi in questi settori.

Art. 6

L'equipollenza dei diplomi è regolata, fino all'entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d'Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni del 10 luglio 1995 e dal connesso Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo) sul reciproco riconoscimento dei titoli conseguiti presso le Università e Istituti di Istruzione Superiore del 18 febbraio 1983.

Le Parti contraenti confermano l'esigenza e l'impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie.

Art. 7

Le Parti contraenti solleciteranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente.

Art. 8

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, le attività delle istituzioni culturali e l'apertura di istituti di cultura nell'altro Paese.

Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.

Art. 9

Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Art. 10

Le Parti contraenti favoriranno, per le vie diplomatiche, la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di informazioni, documentazioni di rilievo che si tengono nei due Paesi.

Art. 11

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni e esperti in questi settori e nel settore archeologico. Le Parti contraenti faciliteranno la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei ai ricercatori dell'altro Paese.

Ciascuna delle Parti contraenti faciliterà, in accordo con la legislazione vigente, l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.

Art. 12

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, favorendo lo scambio di informazioni e esperienze nel settore della conservazione e del recupero del paesaggio culturale.

Art. 13

Le Parti contraenti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e prenderanno in considerazione la possibilità di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti nei territori dei due Paesi.

Art. 14

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e faciliteranno gli scambi giovanili.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 15

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie stampa dei due Paesi, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Art. 16

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi, in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 17

Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia. A tal fine le Parti contraenti istituiranno una sottocommissione mista che si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

Art. 18

Ciascuna Parte contraente faciliterà, nei sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone della Parte contraente, nonché l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità al presente Accordo.

Art. 19

Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi esecutivi del presente Accordo, nonché di esaminarne l'applicazione. Questa Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirà almeno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Art. 20

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi. Le eventuali controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.

Art. 21

Il presente Accordo entrerà in vigore, ~~90 giorni~~ dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 22


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Qualora delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 2 marzo 1968 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

